

# L'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, «TEMIBILE» CONCORRENTE DEL DECRETO «231»

ALESSANDRO BERNASCONI, Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Brescia

La prassi giudiziaria dimostra con frequenza come il P.M. preferisca ricorrere all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, piuttosto che intraprendere il complesso *iter* di accertamento previsto dal d.lgs. 231/2001 e avvalersi dei relativi istituti cautelari e sanzionatori. L'organo delle indagini sceglie di non inerparsi sugli irti sentieri della dimostrazione della responsabilità «da reato» dell'ente; specialmente in situazioni in cui la catena produttiva si dipana in una lunga serie di appalti e subappalti – esemplificativo il settore della moda di lusso – si è riscontrato il ricorso allo sfruttamento del lavoro (previsto e punito dall'art. 603 *bis* c.p.): per fronteggiare questo fenomeno delittuoso, l'alternativa della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria si offre in tutta la sua duttilità. La Procura milanese è un laboratorio di tale nuovo approccio fondato sull'impianto, nel tronco della misura di prevenzione patrimoniale applicata dal tribunale, dei *compliance programs* quali strumenti per ricondurre – prescindendo dall'instaurazione di un processo penale *contra societatem* – il complesso pianeta aziendale nell'orbita della legalità. Benefici e costi di questa politica giudiziaria sono analizzati nel presente contributo che utilizza come esempio paradigmatico quello dello sfruttamento del lavoro negli opifici cinesi nel mondo dell'alta moda.

## **I lineamenti normativi della misura di prevenzione patrimoniale e le ragioni della sua prevalenza applicativa sul decreto «231»**

Il d.lgs. 159/2011, noto come «Codice antimafia», aveva subito numerose modifiche ad opera della l. 161/2017. Spiccavano, tra le misure degne di nota nel settore delle imprese, l'amministrazione e il controllo giudiziari (previsti, rispettivamente, dagli artt. 34 e 34 *bis*, cit. «codice»). Finalizzate a rimuovere infiltrazioni e condizionamenti criminali delle attività aziendali, la prima è stata ampiamente rivisitata, il secondo introdotto *ex novo* dalla cit. l. 161/2017 (e poi parzialmente modificato dalla l. 233/2021). Entrambe presentano assonanze e talune intersezioni con gli strumenti del d.lgs. 231/2001; è pertanto necessaria una breve esposizione della disciplina regolatrice, muovendo da una fondamentale premessa. Si è al cospetto di istituti annoverati tra le misure di prevenzione patrimoniali («diverse dalla confisca»: così recita la rubrica del capo quinto del titolo secondo del d.lgs. 159/2011) e, come tali, fondati su requisiti che non coincidono affatto con la commissione, accertata dal giudice in sentenza, di un reato; ciò scolpisce la differenza con il commissariamento giudiziale (di cui all'art. 15, d.lgs. 231/2001), ossia la misura sostitutiva vuoi di una

sanzione interdittiva (susceptibile di determinare l'interruzione dell'attività dell'ente) irrogabile a seguito di sentenza di condanna per uno dei reati-presupposto del d.lgs. 231/2001, vuoi di una misura cautelare (interdittiva), applicabile con ordinanza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 45 e 13, predetto decreto.

Assicurare la continuità dell'azienda, «contaminata» dalla criminalità organizzata, è l'obiettivo perseguito dall'amministrazione giudiziaria (art. 34, d.lgs. 159/2011) e dal controllo giudiziario delle aziende (art. 34 *bis* del medesimo): essi scongiurano, contemporaneamente, il ricorso a misure più drastiche quali il sequestro e la confisca; entrambi gli istituti fanno perno sui poteri e sui controlli, esercitati dalla figura dell'amministratore giudiziario, intesi a «bonificare» l'azienda e a ricondurla nell'alveo della legalità tramite l'eliminazione dei rischi di infiltrazioni criminali; tutto ciò in un contesto di assenza di cesure nell'attività dell'azienda stessa. L'intento è quello di recidere il cordone ombelicale tra «imprese inquinate e criminalità mafiosa, in vista di un reinserimento – una volta verificata la realizzazione di un'adeguata *compliance* organizzativa diretta a scongiurare il rischio di future «ricadute» – il più rapido possibile delle imprese nel normale circuito economico produttivo<sup>1</sup>. Dunque, per differenti «gradazioni» di coinvolgimento dell'impresa con la criminalità mafiosa il legislatore appresta meccanismi altrettanto differenziati: se per i casi più gravi – cioè cespiti aziendali ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite – la risposta è quella dell'esproprio pubblico (tramite sequestro e confisca), per le situazioni di imprese fondamentalmente sane, ma intaccate da forme di infiltrazione e condizionamento criminale, il «trattamento» è terapeutico, in un'ottica di «collaborazione tra pubblico e privato a difesa della libertà d'impresa<sup>2</sup>»; così, all'arsenale delle misure di prevenzione patrimoniali «classiche» il tribunale attinge, anche d'ufficio, per fronteggiare i casi di imprese *tout-court* mafiose, utilizzando il sequestro (art. 20, d.lgs. 159/2011) e la confisca (art. 24, d.lgs. 159/2011), mentre, al cospetto di realtà d'impresa solo «contaminate», può ricorrere a strumenti conservativi, in parte anche inediti, connaturati da proprietà «curative» (per l'appunto, l'amministrazione e il controllo giudiziari<sup>3</sup>).

Quali i presupposti, la procedura, le finalità e i contenuti dell'amministrazione giudiziaria delle aziende (art. 34, d.lgs. 159/2011)?

I presupposti di carattere positivo esigono che, a seguito di peculiari accertamenti (ad esempio, indagini patrimoniali o acquisizione di informazioni per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa), emergano sufficienti indizi per «ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale»:

- sia «direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento» delle associazioni di tipo mafioso, oppure
- possa «comunque agevolare» – in maniera stabile e non occasionale<sup>4</sup> – l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale (di cui agli artt. 6 e 24, d.lgs. 159/2011), ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per determinati delitti

<sup>1</sup> VISCONTI, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in *Legisl. pen.*, 2018, 30 ss.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> MENDITTO, *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)*, in *questionegiustizia.it*, 24 giugno 2020.

<sup>4</sup> VISCONTI, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione*, cit., 31.

(elencati nel comma 1, cit. art. 34). *Particolare importanza riveste, ai fini del presente lavoro, quest'ultimo presupposto*: tra i delitti – per cui è aperta un'indagine a carico della persona fisica – che legittimano il ricorso all'amministrazione giudiziaria *figura anche quello della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p.).

Il presupposto negativo contempla l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali più gravi<sup>5</sup>, cioè quelle ablative (sequestro e confisca).

Accertati tali requisiti, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione – su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto «ove dimora la persona» (ex art. 17, comma 1, d.lgs. 159/2011: se si tratta di un'azienda, il riferimento deve intendersi alla sua sede principale), o del procuratore nazionale antimafia, o del questore o del responsabile della direzione nazionale antimafia – dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende per un periodo non superiore a un anno (prorogabile, di sei mesi in sei mesi, fino a un massimo di due anni, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, in presenza di determinate condizioni), nominando contestualmente un giudice delegato e un amministratore giudiziario; il provvedimento è «eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa».

L'obiettivo consiste nell'attuazione di un «programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate» e nella «rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura»: l'amministratore giudiziario lo persegue avvalendosi di «tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti ... sulle aziende» oggetto della misura e, laddove si tratti di «imprese esercitate in forma societaria», egli può utilizzare i «poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, *tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa* [corsivo di chi scrive]» (art. 34, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 159/2011). Ci si trova dunque in presenza di una intromissione gestionale, con l'amministratore giudiziario che – in analogia al commissario giudiziale di cui all'art. 15 della normativa sulla responsabilità da reato degli enti – subentra ai vertici della società «contaminata» dalla mafia; la sospensione della titolarità dei poteri di gestione è modulata sulle e dalle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, in un contesto in cui la neutralizzazione del condizionamento criminale costituisce lo scopo ultimo<sup>6</sup>; la giurisprudenza di merito ha precisato che l'amministrazione giudiziaria «comporta un intervento nella gestione societaria che non implica necessariamente l'impossessamento totale dell'attività imprenditoriale e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, ma prevede la facoltà – e non l'obbligo – per l'amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione ed agli altri organi sociali, secondo le modalità stabilite dal tribunale. In sostanza, dunque, è il tribunale che deve valutare le concrete modalità di intervento, all'esito di una verifica del grado di infiltrazione delittuosa e tenendo conto della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli

<sup>5</sup> MENDITTO, *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti*, cit.

<sup>6</sup> VISCONTI, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione*, cit., 31.

occupazionali<sup>7</sup>. Al fine di rimuovere le «situazioni di fatto e di diritto» all'origine della misura – e di concretizzare il «programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate» – l'amministratore potrà fare ricorso agli strumenti tipici del d.lgs. 231/2001: adottare un Modello di organizzazione e gestione i cui protocolli saranno concepiti (soprattutto) per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata (si pensi alla selezione dei clienti e dei fornitori), nominare un organismo di vigilanza interno per il controllo sulla applicazione del *compliance program*. Nel caso il «programma» in questione necessiti, per essere completato, di un periodo di tempo superiore a un anno, la relazione dell'amministratore giudiziario – al giudice delegato (ex art. 36, d.lgs. 159/2011) e al P.M. – costituisce il presupposto per la richiesta di proroga della misura da parte della pubblica accusa (ma il tribunale può provvedere in tal senso anche d'ufficio).

L'approdo positivo della misura – la decontaminazione dell'azienda dall'inquinamento mafioso – propizia, «entro» la scadenza del termine di durata della medesima, la sua revoca «ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis» (art. 34, comma 6, d.lgs. 159/2011): in un'ottica di proporzionalità, il sistema prevede pertanto che alla misura più invasiva (l'amministrazione giudiziaria) possa subentrare, nel prisma di una valutazione giurisdizionale «allo stato degli atti» (quindi, anche prima della naturale scadenza), la supervisione esterna all'azienda (il controllo giudiziario).

Al contrario, la palesata necessità di proseguire l'opera di risanamento dischiude le porte al provvedimento di proroga dell'amministrazione giudiziaria. Sullo sfondo, come *extrema ratio* per le situazioni di «irriducibilità», la confisca dei beni dei quali «si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» rappresenta la disposizione di chiusura del sistema (art. 34, comma 6, d.lgs. 159/2011).

Nella prassi, lo strumento dell'amministrazione giudiziaria delle aziende ha registrato ultimamente un'applicazione che pare più estesa di quella degli istituti del d.lgs. 231/2001: cospira in tale senso la maggiore elasticità – vuoi dei presupposti, vuoi della procedura – delle misure di prevenzione patrimoniali. Gli uffici giudiziari milanesi, che furono all'avanguardia per il frequente utilizzo della normativa sulla responsabilità degli enti da reato, hanno fatto ricorso allo strumento ex art. 34, d.lgs. 159/2011, nei confronti di primarie aziende nazionali nei settori della grande distribuzione, della logistica-trasporti e dell'alta moda. Esemplificativa la vicenda di un'impresa, *brand* dell'abbigliamento di lusso, che subappaltava a stabilimenti di produzione effettiva e non autorizzata (per lo più, opifici cinesi con forte presenza di «lavoratori stranieri irregolari, sia dal punto di vista lavorativo, sia residenziale<sup>8</sup>») nei quali la lavorazione avveniva «in condizione di sfruttamento (pagamento sotto soglia, orario di lavoro non conforme, ambienti di lavoro insalubri), in presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione e informazione) nonché ospitando la manodopera in dormitori realizzati abusivamente ed in condizioni igienico sanitarie sotto minimo etico<sup>9</sup>».

<sup>7</sup> Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, dec. 15 gennaio 2024, in *giurisprudenzapenale.com*, 23 gennaio 2024.

<sup>8</sup> CATINO, Normal organizational wrongdoing? *Grandi imprese e devianza organizzativa*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2024, 5.

<sup>9</sup> REDAZIONE MODA, *Caporalato: Giorgio Armani operations in amministrazione giudiziaria*, in *ilssole24ore.com*, 5 aprile 2024.

Legittimi quindi i «dubbi sull'efficacia dei programmi e dei sistemi di controllo, sia interni all'impresa (corporate compliance), sia esterni (enti e istituzioni deputate al controllo)»; con palmare contraddizione tra «le teorie dichiarate (sistemi di gestione e controllo, sistemi di certificazione per la sostenibilità, codici etici) e le teorie in uso (il reale sistema di lavoro della subfornitura), dove le prime servono a produrre rassicurazioni formali ai controlli esterni, anche se prive di qualsiasi efficacia. Nel silenzio dei controllori, sembra che soltanto la magistratura sia in grado di fungere da attore di controllo sociale, e questo è certamente un segnale preoccupante<sup>10</sup>».

La giurisprudenza di merito ha stabilito, nel caso citato ad esempio, che nonostante «la società non controlli effettivamente la catena produttiva, verificando nel concreto la reale capacità imprenditoriale delle altre compagini con cui stipula i contratti di fornitura e le modalità di produzione adottate, la circostanza di essere inerte di fronte ad esternalizzazioni di produzioni da parte delle società fornitrici – omettendo di assumere iniziative di verifica della filiera dei *sub* appalti – realizza quanto meno sul piano del rimprovero colposo quella condotta agevolatrice richiesta dall'art. 34, d.lgs. 159/2011, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria<sup>11</sup>».

### **Il caso dell'azienda della moda di lusso e degli opifici cinesi: le indagini del P.M. e le valutazioni del tribunale per le misure di prevenzione**

Particolarmente utile a comprendere la nuova «tendenza» in atto è l'esempio riportato di seguito, con ampi stralci dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria milanese in un altro recente caso, riguardante la filiera che, nel settore moda, si snoda tra casa madre di notorietà internazionale e opifici (con manodopera cinese sottoposta a illegittimo sfruttamento) sub-appaltatori<sup>12</sup>.

La richiesta di applicazione dell'amministrazione giudiziaria da parte della Procura del capoluogo lombardo muove da un'indagine effettuata mediante accertamenti ispettivi, assunzioni di sommarie informazioni testimoniali ed esame di documenti. Il P.M. rappresenta che le attività di controllo ispettive di polizia giudiziaria presso gli opifici a conduzione cinese, hanno consentito di «riscontrare non solo semplici e contingenti difformità dalle normative vigenti in materia di tutela del lavoro, ma aspetti comuni e ricorrenti, e segnatamente:

- utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina;
- transito, in molteplici casi, degli stessi soggetti irregolari da un opificio all'altro;
- presenza, in tutti i casi esaminati, del medesimo committente della produzione in subappalto».

Le indagini hanno disvelato un «generale schema del meccanismo di sfruttamento lavorativo» come di seguito articolato.

L'azienda appaltatrice dalle case di moda dispone «soltanto nominalmente (ovvero non dispone) di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell'intera linea ed in particolare

<sup>10</sup> CATINO, *Normal organizational wrongdoing?* cit., 6-7.

<sup>11</sup> Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, dec. 3 aprile 2024, in *giurisprudenzapenale.com*, 11 aprile 2024.

<sup>12</sup> Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, dec. 8 luglio 2025, in *giurisprudenzapenale.com*.

può competere sul mercato solo esternalizzando le commesse agli opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie all'impiego di manodopera irregolare e clandestina». Dal canto loro, i conduttori «di fatto dei laboratori cinesi reclutano connazionali stretti nella morsa della clandestinità, della ridotta possibilità di emancipazione nel territorio italiano» e, contestualmente, «ricevono istruzioni sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice».

All'interno dei laboratori viene «largamente praticato il cd. cottage system, dove il fabbricante costruisce le abitazioni per gli operai (mancanti vicino alle fabbriche), e assume solo chi va ad abitarci pagando». Nella richiesta del pubblico ministero è rappresentato che «*i grandi marchi mostrano una generalizzata carenza di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti raggiunti da corpositi elementi probatori in ordine al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. (corsivo di chi scrive)*».

Nella suddetta cornice, la Procura meneghina osserva, in primo luogo, che «è di tutta evidenza che il brand di moda ... nel momento in cui si avvale di soggetti che sono dediti ad un pesante sfruttamento lavorativo integra la condotta agevolatoria di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011». Annota inoltre il P.M. che «il problema per il *brand* di moda pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta infatti di rimuovere quelle 'situazioni tossiche' che hanno creato l'*humble* favorevole perché una filiera produttiva ampiamente rinomata sul mercato si trasformasse in un ambiente ad elevato tasso di illegalità, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato 'facendo esclusivamente riferimento alla personalità perversa di singole persone' .... E nemmeno si può ragionevolmente pensare che il problema possa essere risolto solo rimuovendo le figure apicali del committente, senza nulla mutare del sistema organizzativo; inalterata l'organizzazione, 'i nuovi venuti' si troverebbero nelle medesime condizioni dei loro predecessori e il sistema illecito sarebbe destinato a perpetuarsi. In altri termini ad una logica disposizionale, centrata sulla colpa della persona, è necessario sostituire (o comunque affiancare) una logica situazionale, che attribuisce rilevanza al contesto, che è fattore non certo indifferente nella genesi delle condotte umane. Quel che infatti emerge dalla attività investigativa è che in [omissis] spa vi è una sorta di cultura di impresa, cioè un insieme di regole, un modo di gestire e di condurre l'azienda, un contesto ambientale intessuto di convenzioni anche tacite, radicate all'interno della struttura della persona giuridica, che hanno di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti». Di più. Nel corso delle indagini si è «disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta all'aumento del *business*. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa». Ne scaturisce un processo di «*decoupling* organizzativo (letteralmente: 'disaccoppiamento'), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali (codici etici, modelli organizzativi, che però hanno una funzione meramente cosmetica), si sviluppa un'altra struttura, 'informale', volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali. Unico strumento per far cessare questa situazione, in

un'ottica di interventi proporzionali, è una 'moderna messa alla prova aziendale' ... finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche».

In sintesi, prosegue l'ufficio inquirente, «il dato d'esperienza diretta (G.A. Operation S.p.a., Manufactures Dior S.r.l., Alviero Martini S.p.a., Valentino bag's Lab) sulle attività di controllo delle filiere produttive indica invece che la completa esternalizzazione dei processi di produzione industriale è finalizzato esclusivamente all'abbattimento dei costi da lavoro dipendente e, conseguenzialmente, anche delle responsabilità penali ed amministrative da parte del d.l. circa la sicurezza dei lavoratori (vista medica preventiva e periodica, cicli informativi e formativi; certificazioni di sicurezza anche in ordine alla nuova patente a punti aziendale; acquisto e consegna DPI ...) oltre a quella sui luoghi di lavoro deputati alla produzione (DVR – normativa antincendio e piani evacuazione – normativa rischio chimico – smaltimento rifiuti – direttive macchine – DPC – ...). Il tutto nella logica del massimo profitto al minor costo di produzione».

Il P.M. ricostruisce poi la dinamica investigativa.

Per risalire alla «reale filiera di produzione, al fine di verificarne gli effettivi costi e le condizioni lavorative in cui viene realizzata, si è partiti dall'ultima maglia della catena, ossia l'opificio cinese che lavora nelle condizioni cd. a strozzo per la società intermediaria il marchio. Nel caso di specie si è partiti da servizi di osservazione discreta nei confronti di opifici a conduzione cinese che effettuano produzioni di capi d'abbigliamento a marchio<sup>13</sup>».

---

<sup>13</sup> Di seguito, la ricostruzione della procura della Repubblica, così come riportate dal decreto del tribunale milanese (Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, dec. 8 luglio 2025, cit.).

Le indagini sulla filiera produttiva sono scaturite da una denuncia per lesioni e sfruttamento da parte di un cittadino cinese. Il denunciante esponeva che dalla fine 2024 il datore di lavoro non pagava più lo stipendio, nonostante le sue ripetute richieste di poter ricevere i propri emolumenti. A fronte dell'ennesima sollecitazione a versare lo stipendio, scaturiva una discussione ed il datore di lavoro aggrediva il denunciante, provocandogli lesioni. Il denunciante descriveva nel dettaglio le condizioni di lavoro (12 ore giornaliere con mezz'ora di riposo per il pranzo e mezz'ora per la cena senza alcun giorno di pausa). Aggiungeva che nell'opificio vi erano altri 9 operai – alcuni senza permesso di soggiorno – pagati in nero. Precisava che l'impresa di fatto era gestita da [omissis], utilizzando il nome della signora [omissis] e del signor [omissis]. Il denunciante, infine, sottolineava che [omissis] per evitare le conseguenze di eventuali controlli, il datore di lavoro aveva dato ai dipendenti l'ordine di scappare nel caso si fossero presentate in azienda persone straniere diverse dai clienti abituali e di nascondersi nella parte dell'edificio adibita a dormitorio, o di usare le scale.

I controlli erano accompagnati dall'acquisizione ed analisi della documentazione delle ditte e delle società, e dall'assunzione a sommarie informazioni testimoniali di alcuni dei lavoratori e degli amministratori. In tal modo era ricostruita la filiera produttiva della società [omissis] spa, nell'ambito della quale si appurava in alcune aziende l'esistenza di condizioni di lavoro tali da integrare gli estremi dell'illecito sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.

La polizia giudiziaria si recava quindi presso la sede lavorativa indicata nella denuncia, accedendo presso l'unità produttiva della società [omissis] srl riscontrando la seguente situazione. L'edificio si presenta come un fabbricato composto di tre piani, all'interno di un locale posto al piano terra venivano immediatamente individuati intenti a lavorare n. 8 lavoratori presso le postazioni di lavoro in cui vi erano diverse attrezzature da lavoro per l'esecuzione di lavori di sartoria. In detto locale insistevano, nello specifico, 17 postazioni di lavoro ognuna dotata di varie attrezzature. Al primo piano, invece, si accertava la presenza, fra l'altro, di un locale ove venivano trovate intente a lavorare ulteriori due lavoratori di sesso femminile. Alcuni militari, rimasti nella zona perimetrale, al fine di interrompere eventuali azioni di fuga dei lavoratori, notavano altri due lavoratori che si portavano sul tetto dello stabile. Pertanto, proseguendo l'ispezione dei locali, gli operanti giungevano presso il tetto ove non si evinceva la presenza di alcuno. Tuttavia, proseguendo l'ispezione, gli operanti notavano la presenza di un locale/vano montacarichi la cui porta di ingresso, dotata di un vetro, era chiusa a chiave dall'interno. I militari operanti, guardando dal vetro di detta porta, notavano all'interno la presenza di due soggetti che cercavano di nascondersi dietro del materiale accatastato. Dopo insistenti richieste, i due lavoratori di sesso femminile desistevano dal proprio intento e aprivano la porta. Queste ultime, in seguito ad interrogazione della banca dati I.N.P.S. risultavano impiegate irregolarmente nonché irregolari sul territorio italiano.

La prosecuzione del sopralluogo dei locali e dei refettori, consentiva di appurare al secondo piano la presenza di 19 stanze, di cui alcune chiuse a chiave mediante lucchetto, adibite a dormitori, mentre al piano terzo, invece, vi era un altro locale adibito a ufficio/zona di prova degli abiti con materiale utile allo scopo (fari illuminanti per riprese fotografiche ecc.). Venivano identificati un totale di 12 lavoratori di cui una russa, una italiana e 10 di nazionalità cinese. Di quest'ultimi 6 erano occupati in nero, di cui 5 clandestini sul territorio nazionale. Durante le attività di sopralluogo ispettivo giungeva sul posto, presumibilmente informato dai lavoratori circa il controllo in atto, [omissis] che da accertamenti in banca dati

Alla luce della suddetta ricostruzione fattuale il tribunale per le misure di prevenzione ha ritenuto sussistere il quadro indiziario del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., in capo agli amministratori di diritto e di fatto delle due aziende coinvolte<sup>14</sup>.

Più in dettaglio, presso tali aziende sono emersi «in modo eclatante all'esito dell'attività investigativa plurimi indici di sfruttamento» dell'art. 603 *bis* c.p. Al fine di abbattere i costi del lavoro, «vengono completamente evase le imposte dirette relative al costo dipendenti (contributi, assicurazione infortuni; si pensi ai lavoratori in nero)». In secondo luogo, sono stati «completamente omessi tutti i costi relativi alla sicurezza, sia dei dipendenti che degli ambienti di lavoro, essendo stata, inoltre, rilevata l'omissione delle visite mediche dei lavoratori, della formazione ed informazione». Il pericolo per la sicurezza dei lavoratori è poi «accresciuto dalla rimozione di dispositivi di sicurezza dai macchinari ... trovati presso le aziende». Ulteriore indice di

I.N.P.S. risultava essere un lavoratore dipendente con la mansione di sarto. [omissis] riferiva che la società [omissis] srl è amministrata dal di lui figlio [omissis]. Immediatamente gli operanti appuravano che l'amministratore unico e pertanto legale rappresentante della società [omissis] srl, [omissis], fosse un mero prestanome in quanto quest'ultimo si presentava visibilmente spaesato e non era in grado di fornire alcuna informazione circa i lavoratori presenti, la documentazione necessaria e financo circa la funzionalità dei macchinari utilizzati dai lavoratori. Contrariamente, il padre [omissis] veniva individuato dai 7 lavoratori quale datore di lavoro di fatto e unico responsabile della società, ad ulteriore conferma di quanto riportato nell'atto di denuncia per il quale si era proceduto. Peraltro, l'escussione dei lavoratori, di cui venivano acquisite le dichiarazioni con l'ausilio di interprete nominata ausiliario di polizia giudiziaria, confermava l'assunto secondo cui [omissis] fosse il datore di lavoro di fatto dei lavoratori della società [omissis] srl.

Tutti i lavoratori identificati individuavano nella persona di [omissis] il loro unico riferimento, quale datore di lavoro, in ordine alle assunzioni, alle direttive ricevute e ai pagamenti degli stipendi. Nessuno dei lavoratori, invece, riconosceva [omissis] quale datore di lavoro che di fatto all'interno dell'azienda non riveste alcun incarico. Lo stesso [omissis] riferiva che, nell'aprile del 2024, il padre gli proponeva di creare una società di cui sarebbe diventato amministratore unico, ma di fatto confermava di non aver mai avuto esperienze nel settore tessile e di non avere nessuna informazione circa i lavoratori, i fornitori, i macchinari ivi presenti di cui si occupava esclusivamente il padre [omissis]. Era apparso che presso lo stesso indirizzo insisteva, inoltre, la sede legale di ulteriore società denominata [omissis] della quale tuttavia non veniva rinvenuto nessun lavoratore. Presumibile che detta società, gestita anch'essa da [omissis], fosse stata svuotata e rimpiazzata nel 2024 dalla nuova società [omissis] S.r.l. A riprova di ciò veniva acquisito il contratto di sublocazione commerciale per i locali della società tra [omissis] di [omissis] (conduttore); [omissis] srl (sub conduttore e utilizzatore dei locali) [omissis] quale titolare di fatto della società [omissis] srl, era tratto in arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero per aver utilizzato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, traendo parimenti un ingiusto profitto, ottenuto dal mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia dei lavoratori occupati in nero che di quelli regolarmente assunti ma con contratti di venti ore settimanali a fronte delle oltre cinquanta rese, nonché dalle retribuzioni non proporzionate al lavoro prestato. Dalle risultanze del sopralluogo ispettivo è emerso che nel reparto produttivo della [omissis] srl si producessero giacche in cashmere [omissis].

Tra la documentazione trovata in prossimità delle postazioni di lavoro era individuato un foglio attestante il materiale in lavorazione e gli accessori idonei al confezionamento nonché l'intestazione della società fornitrice del prodotto e cioè la [omissis]. Dall'analisi della fatturazione attiva della società [omissis] risulta un rapporto commerciale con la [omissis], ma la [omissis], è una società di produzione che non ha, di fatto, alcuna capacità produttiva per mancanza sia di uomini che di attrezzature, motivo per il quale dovrà avvalersi di strutture esterne per sopperire ad un confezionamento di prodotto [omissis] come, giustappunto la [omissis], ma dall'analisi del fatturato passivo della predetta [omissis] non risulta alcuna fattura né alcun rapporto commerciale con la [omissis] né con le aziende riconducibili all'arrestato [omissis]. Tuttavia, ricerche ulteriori permettevano di accertare che la [omissis] è, una società di persone denominata [omissis] di [omissis] Snc, dalla cui analisi del fatturato attivo si accertavano rapporti commerciali con la [omissis] e, per il solo mese di ottobre 2024, proprio con la [omissis] Moda srl. Lo studio del fatturato passivo della [omissis] Snc permetteva di individuare ulteriori 2 ditte entrambe a conduzione cinese; la ditta [omissis] e la ditta [omissis] che, ognuna per la propria parte di competenza ed a seguito di verifiche nelle banche dati oltre che da servizi di osservazione effettuati, racchiudevano potenziali elementi di criticità.

<sup>14</sup> In particolare, la condotta dell'art. 603 *bis*, comma 1, n. 2, c.p., la quale punisce chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1) – cioè il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori – individuando poi gli indici sintomatici delle suddette condizioni (non necessariamente cumulative) nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; nella reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; nella sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

sfruttamento dei lavoratori «è rappresentato dalle condizioni alloggiative dei dipendenti, che appaiono degradate ed insalubri ed espongono gli operai a ritmi lavorativi sicuramente non convenzionali».

Non può poi non rilevarsi – prosegue il tribunale per le misure di prevenzione – che «il fenomeno dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, ha significativi riflessi in termini di concorrenza all'interno del mercato del lavoro; le aziende virtuose, infatti, sostengono spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza che sono del tutto sbilanciate rispetto a chi, come gli imprenditori cinesi sopra indicati, le riduce in modo significativo o le omette del tutto, creando una concorrenza altamente sleale nei confronti delle prime». In particolare, «i lavoratori, dei quali diversi in condizione di clandestinità ovvero impiegati 'in nero', si trovavano in situazioni abitative degradanti, ricavate presso gli stessi luoghi di lavoro o in stabili adiacenti, con ambienti abusivi ed insalubri, pericolosi per la loro salute e sicurezza (nelle aziende erano realizzati veri e propri dormitori, in locali che spesso non avevano destinazione abitativa), lavoravano con macchinari sui quali non erano presenti i dispositivi di sicurezza, senza che, peraltro, fossero stati consegnati loro dispositivi individuali di protezione; non era stata predisposta la sorveglianza sanitaria con la nomina di un medico, ed i lavoratori non avevano effettuato corsi per la formazione sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Ancora: «vivendo nei dormitori ricavati presso i luoghi di lavoro gli operai erano in sostanza sempre a disposizione del datore di lavoro e di fatto continuamente sorvegliati con inevitabili riflessi negativi sul rispetto dell'orario di lavoro e dei periodi di riposo. A tal proposito ... dalle rilevazioni del consumo energetico effettuate presso la [omissis] emergeva, in sostanza, che il lavoro era svolto per tutto il giorno, indistintamente tutti i giorni compresi i sabati e le domeniche ed i giorni festivi, con una retribuzione all'evidenza sottosoglia rispetto ai minimi tabellari retributivi previsti dal contratto collettivo, avuto riguardo alle modalità di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa più sopra descritte».

Ricorre altresì «lo stato di bisogno dei lavoratori, trattandosi di soggetti stranieri extracomunitari per la gran parte cinesi in relazione ai quali è noto che, anche quando non sono clandestini, comunque appartengono alla comunità cinese che (come anche altre comunità straniere) spesso presenta aspetti di chiusura rispetto allo Stato ospitante ed alla sua realtà socio-economica (tanto che spesso tali soggetti pur presenti sul territorio dello Stato da diversi anni non parlano bene neppure la lingua italiana; ed in effetti i lavoratori non parlavano la lingua italiana), sicché gli stessi si trovano in condizioni di difficile emancipazione ed inserimento sociale, e dunque in sostanza sono costretti (con particolare riferimento ai soggetti clandestini) o quantomeno fortemente condizionati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose che si traducono in un vero e proprio sfruttamento, pur di garantirsi i mezzi di sussistenza<sup>15</sup>».

---

<sup>15</sup> Chiosano i giudici milanesi che «la circostanza che presso i suddetti lavoratori sia stata trovata, al momento dell'ispezione, solo una parte di lavoratori intenti a svolgere l'attività non può indurre a differenti considerazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 603 bis c.p., atteso che ... in tutti i laboratori erano molte sia le postazioni di lavoro che i posti letto. Inoltre, le curve di carico energetico rilevate e attestate su picchi di massimo consumo danno conto di una produzione attiva per molte ore al giorno, indistintamente anche nei festivi ed anche in orario notturno, il che sta a significare che o i lavoratori erano molti di più di quelli rinvenuti o che i pochi lavoratori erano sottoposti a ritmi di lavoro massacranti» (Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, dec. 8 luglio 2025, cit.).

## L'attività agevolatrice della casa madre quale presupposto dirimente per l'applicazione della misura di prevenzione

Vanno ora illustrate le valutazioni del tribunale sul ruolo ricoperto dalla casa madre. Questa svolge la sua attività «in gran parte esternalizzando la produzione, come del resto molte altre case produttrici dei cd. *brand* di moda di lusso. Nel caso di specie le risultanze investigative hanno consentito di appurare come la [omissis] spa. abbia affidato la produzione dei capi di abbigliamento (tra cui le giacche) in via diretta alla [omissis] e [omissis] srl e che la realizzazione di tali beni sia stata effettuata in contesti lavorativi operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori». Gli elementi conoscitivi emersi dalle indagini hanno altresì portato ad «accertare come la [omissis] non avesse alcun reparto produttivo, sicché la stessa subappaltava la produzione alla [omissis] Snc che a sua volta non avendo adeguata capacità produttiva, faceva realizzare i capi di abbigliamento agli opifici cinesi [omissis] srl e [omissis], operanti con modalità tali da determinare lo sfruttamento degli operai<sup>16</sup>».

Le fatture ed i documenti di trasporto trovati nel corso delle ispezioni «hanno permesso di appurare i rapporti commerciali tra le società e di ricostruire la catena produttiva nei termini più sopra descritti; a tal proposito giova evidenziare che il volume di affari emergente dall'importo delle fatture depone nel senso della sistematicità dell'utilizzo di una siffatta filiera produttiva da parte della società [omissis], confermando le dichiarazioni rese dalla sig.ra [omissis] amministratrice della [omissis], la quale ha riferito di aver iniziato a produrre per [omissis] nel 2000, confezionando 200 giacche a stagione per poi arrivare nel corso degli anni fino a 3000 giacche a stagione, per un totale di 6000/7000 giacche all'anno».

Da notare che «sempre grazie ai dati emergenti dalle fatture veniva alla luce anche l'utilizzo della ditta [omissis], ... come cartiera in modo da schermare anche l'operatività della [omissis] in regime di sfruttamento».

Prosegue il tribunale rilevando che la «[omissis] non avesse alcuna capacità produttiva risulta in primo luogo dalla documentazione della società e dalle visure camerali, dalle quali emerge in modo chiaro l'assenza di reparto produttivo ed un organico composto da 4 dipendenti amministrativi. Ciò è stato confermato dallo stesso amministratore, [omissis], il quale ha aggiunto che la [omissis] affidava la produzione dei capi [omissis] alla [omissis], ben sapendo che la [omissis] aveva capacità produttiva solo per piccoli volumi di merce, sicché per far fronte agli ingenti ordini doveva avvalersi di *sub-fornitori*». Del resto, «l'amministratrice della [omissis], ha raccontato dell'aumento delle richieste dei capi [omissis] e che se fino al 2021 la produzione era effettuata tutta dalla [omissis], successivamente, avendo ridotto il personale ed i macchinari, per mantenere il cliente la realizzazione del prodotto era stata esternalizzata».

---

<sup>16</sup> Presso «la [omissis] e la [omissis] sono stati rinvenuti non solo i capi di abbigliamento con marchio [omissis] (in particolare giacche in *cashmere*), ma anche la documentazione che ha permesso di ricostruire la catena produttiva come sopra indicato. Presso la [omissis] infatti è stato trovato il documento intestato [omissis] attestante il materiale in lavorazione e gli accessori idonei con appunti scritti a mano recanti il nome della società [omissis], mentre presso la [omissis] è stata trovata copiosa documentazione (tabella lavorazioni con intestazione [omissis], scheda misure lavorazione [omissis], dettagli di determinati modelli con etichetta [omissis] più sopra indicata, comprovante senza ombra di dubbio la circostanza che i capi di abbigliamento [omissis] fossero confezionati in tale azienda» (Trib. Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, dec. 8 luglio 2025, cit.).

Ciò detto sia «il [omissis] che la [omissis] hanno dichiarato che la dirigenza della società [omissis] era a conoscenza sia della circostanza che la [omissis] non avesse reparto produttivo e che esternalizzava la produzione alla [omissis], sia dell'inadeguata capacità produttiva della [omissis]. La [omissis] ha riferito che la [omissis] era a conoscenza del fatto che *‘la mia produzione era fatta dalle due società cinesi anche perché io lo avevo comunicato ed avevo trasmesso i DURC* e che la società [omissis] aveva effettuato diversi *audit* presso la [omissis]; anche il [omissis] ha dichiarato che la società [omissis] aveva fatto *audit* presso la [omissis]».

Muovendo da queste premesse ricostruttive il tribunale per le misure di prevenzione approda alle conclusioni decisive ai fini della misura da adottare.

«*Giova evidenziare che nella documentazione relativa ai predetti audit effettuati dalla [omissis] nulla è stato riportato (considerazioni e/o verifiche) in merito ai reparti di produzione* (NDR: corsivo di chi scrive). La vicenda fotografata dalle indagini relative alle società in questione è in verità un campanello di allarme sintomatico di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione. *Non si tratta di fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato, tenuto conto che dalle verifiche effettuate sono emerse modalità di organizzazione imprenditoriale rivelatrici di un modus operandi collaudato e sperimentato nel tempo* (NDR: corsivo di chi scrive). Del resto i rapporti commerciali tra la [omissis], la [omissis] e [omissis] sono risalenti nel tempo sia il [omissis] che la [omissis] hanno parlato di rapporti con la società [omissis] spa di circa 20 anni».

Inoltre dalle sommarie informazioni testimoniali «dei suddetti amministratori e dalla documentazione (fatture e documenti di trasporto) emerge sia l'entità, non modesta, della produzione affidata da [omissis] S.p.a. a tali società (e da queste società agli opifici), sia il ricarico applicato sulla produzione dei beni. *Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla [omissis] spa che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e sub-appaltatrici [omissis], alle quali affidare la produzione e non ha nel corso degli anni eseguito efficaci ispezioni o audit per appurare in concreto l'operatività della catena produttiva e le effettive condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro* (NDR: corsivo di chi scrive)».

Significativo che i *‘modelli organizzativi e gestionali della società, almeno allo stato, si sono nel concreto rivelati inadeguati* (NDR: corsivo di chi scrive)».

E a *‘differenti considerazioni non possono indurre né gli audit svolti e più sopra menzionati, controlli che in verità appaiono più formali che sostanziali in relazione alla concreta verifica della capacità produttiva delle aziende* (NDR: corsivo di chi scrive)».

Analoghe valutazioni «valgono per la risoluzione del contratto di appalto che la società [omissis] ha comunicato alla [omissis] in data 21 maggio 2025, trattandosi di iniziativa assunta intempestivamente e solo dopo il controllo presso la [omissis] in data 13 maggio 2025, che ha portato all'arresto del titolare di fatto [omissis]».

In definitiva *‘i controlli e le iniziative, anche da ultimo, assunti dalla società, almeno allo stato, sembrano più formali che sostanziali, avuto riguardo alla tipologia ed alle tempistiche degli stessi. Il sistema descritto, che ha, all'evidenza, l'obiettivo dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti (con l'aumento massimo della produttività da realizzare in tempi rapidi) attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche, è stato perpetrato nel tempo. La condotta agevolatoria in esame, appare connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della*

*produzione da parte della società [omissis] nonché funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare colposamente stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori e si presenta come condotta stabile e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma (NDR: corsivo di chi scrive)». In altre parole «la società [omissis] non ha effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, omettendo di assumere tempestive ed adeguate iniziative di reale verifica della filiera dei sub-appalti, sino alla rescissione dei legami commerciali (come si è detto la rescissione con la [omissis] appare intempestiva), con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria (NDR: corsivo di chi scrive)».*

Puntualizza d'altro canto il tribunale che tutto ciò «non vuol dire che la società [omissis] abbia la piena consapevolezza delle condizioni in cui versavano i lavoratori presso gli opifici cinesi, ma certamente la società per colpa non ha messo a punto una struttura organizzativa adeguata ad impedire il sorgere e consolidarsi di rapporti commerciali (attraverso la catena dei sub-appalti) con soggetti operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori (NDR: corsivo di chi scrive)». Inoltre, preme «segnalare ... che la suddetta operatività della catena produttiva facente capo alla società [omissis] è proseguita nonostante i provvedimenti di amministrazione giudiziaria adottati dal Tribunale di Milano nei confronti di altri *brand* della moda cd di Lusso quali Alviero Martini, Dior, Armani, Valentino e la risonanza mediatica avuta dagli stessi».

Conclude il tribunale: «oltretutto lo scorso mese di maggio è stato siglato un protocollo di intesa redatto in sede collettiva con la partecipazione delle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale volto a garantire ... il rispetto della legalità nei contratti di appalto nell'ambito della filiera produttiva del mondo della moda<sup>17</sup>».

---

<sup>17</sup> PREFETTURA DI MILANO, *Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda*, in [prefettura.interno.gov.it](http://prefettura.interno.gov.it), Milano, 26 maggio 2025. Eccone taluni punti salienti:

- è fondamentale per le società a capo della filiera che commissionano un prodotto finito destinato alla vendita (di seguito definiti «*Brand*») operare processi di selezione e controllo nell'ambito della catena dei fornitori e subfornitori di produzione (di seguito definiti «*Imprese della filiera*») al fine di garantire una maggiore trasparenza e migliorare le condizioni di lavoro e i servizi offerti, osteggiando condotte di intermediazione illecita (cd. caporalato) e di sfruttamento dei lavoratori, nonché forme di illegalità anche in materia tributaria e contributiva che danneggiano un settore così strategico per l'economia italiana e la sua immagine anche a livello internazionale;

- le associazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale, nonché gli operatori del settore economico, da sempre sostengono che occorra promuovere un approccio coordinato a difesa dell'integrità della filiera, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e il lavoro irregolare, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme applicabili anche di matrice europea, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo principi etici stringenti, volti a garantire elevati *standard* nelle condizioni di lavoro applicate nei diversi livelli della intera *supply chain*. Tali principi – riflessi anche nei codici etici e di condotta ove presenti – costituiscono, infatti, un connotato identitario della moda italiana e sono avvertiti come essenziali per il successo del *made in Italy* e la tutela delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel settore;

- si rende necessario promuovere uno strumento che contrasti il sottomercato alimentato da lavoro irregolare, dumping contrattuale e forme di illegalità, costruendo un sistema comune e condiviso di gestione e monitoraggio della filiera produttiva, anche attraverso controlli effettivi ed efficaci volti alla prevenzione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., e a garantire uniformità al settore, consentendo alle Imprese di svolgere più facilmente le verifiche nei confronti dei vari attori della filiera, che le percepiranno come misure utili e dovute.

## Le modalità esecutive dell'amministrazione giudiziaria

Sul piano delle concrete modalità esecutive della misura il tribunale milanese, dopo avere richiamato il criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ritiene che la norma (art. 34, comma 3, d.lgs. 159/2011) «consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l'impossessamento totale dell'attività di impresa e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà e non l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esercitare 'i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale' con una dizione letterale che demanda, dunque, al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto, comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali».

Sulla base di questa premessa, e «avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un'impresa pienamente operativa, rappresentativa dei cd brand della moda di lusso, svolgente la propria attività per il gruppo [omissis] con sede a Parigi, ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità», l'organo giurisdizionale ha ritenuto che *«possa modularsi la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria (NDR: corsivo di chi scrive)»*.

Viene puntualizzato che «l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p., ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; *ad adottare un modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 idoneo per prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.* (NDR: corsivo di chi scrive); ancora a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda».

Il tribunale si riserva altresì di «rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace».

In conclusione, viene applicata l'amministrazione giudiziaria per la durata di un anno e al professionista incaricato è prescritto, da un lato, di *«esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello 'a prevenire reati della specie di quello verificatosi') nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con le società fornitrici, verifica concreta della filiera produttiva)»* e, dall'altro, di *«esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla*

*composizione degli organi amministrativi e di vigilanza interna (sindaci, componenti degli organismi di controllo) ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti delle società fornitrici (NDR: corsivo di chi scrive)»; a completamento dei suddetti adempimenti, viene ordinato all'amministratore giudiziario di «esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati, anche attraverso una rivisitazione degli assetti organizzativi interni rapportati alle carenze di internal audit riscontrate al momento dell'accesso (NDR: corsivo di chi scrive)».*

### **Il P.M. nuovo attore del mercato?**

Una prima valutazione appare incontestabile: l'autorità giudiziaria preferisce ricorrere all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, piuttosto che intraprendere il complesso *iter* di accertamento previsto dal d.lgs. 231/2001 e avvalersi dei relativi istituti cautelari e sanzionatori. Il pubblico ministero sceglie di non inerpinarsi sugli irti sentieri della dimostrazione della responsabilità «da reato» dell'ente; specialmente in situazioni in cui la catena produttiva si «allunga», frammentandosi in una cascata di sub-appalti, la «risalita» dei requisiti oggettivi di imputazione dell'interesse o vantaggio, dall'azienda subappaltatrice fino alla casa madre committente, risulta difficile da dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, in un eventuale dibattimento. E, già dalle prime battute d'indagine, le asperità dell'accertamento e l'inconveniente della dispersione di risorse dissuadono l'organo investigativo sia dal mobilitare la propria aliquota di polizia giudiziaria per «cucire» l'interesse o il vantaggio sulla figura della società indagata, sia dall'assegnare al suo segretario il compito di rintracciare sede e rappresentante legale delle aziende subappaltatrici. In fondo al tunnel di tale attività prodromica, si staglia un dibattimento nel quale la riunione di processi – nei confronti dell'autore del reato-presupposto e dell'ente – costituisce l'ultimo, spesso decisivo ostacolo alla scelta di intraprendere una contestazione *ex d.lgs. 231/2001*.

Ecco, allora, che l'alternativa della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria si offre in tutta la sua duttilità. Agevole dimostrarne il presupposto, cioè i *sufficienti indizi* per «ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale» possa «comunque agevolare» l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per determinati delitti, tra i quali, nella fattispecie qui esaminata, quello della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.). Non arduo superare il vaglio del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione il quale si riduce spesso a poco più di una formalità, vuoi per l'esigua caratura probatoria dei «sufficienti indizi», vuoi in ragione della natura amorfa del procedimento di prevenzione (non innervato di robuste garanzie per il sottoposto<sup>18</sup>), vuoi – infine – a causa della vischiosa prassi applicativa per la quale l'organo

---

<sup>18</sup> MAZZOTTA, *Procedimento di prevenzione e giusto processo*, Padova, 2025, partic. 199-209.

giurisdizionale è incline, in questo peculiare procedimento, a recepire costantemente le richieste dell'organo investigativo. Appagante il risultato ottenuto, in quanto l'ente al quale viene applicata la misura è tenuto a rivedere gli snodi della filiera produttiva (in particolare, i rapporti con le aziende dei fornitori e dei *sub-fornitori*), ad adottare un modello di organizzazione e di gestione idoneo – ed efficace – a prevenire il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., a ricalibrare assetto e attività degli organi di controllo interni.

Echeggiano così similitudini – accompagnate da inevitabili suggestioni – con un istituto dell'ordinamento processual-penalistico nordamericano; in una cornice caratterizzata dalla discrezionalità dell'azione penale, il *deferred prosecution agreement* è l'accordo con il quale il *prosecutor* «presenta un'accusa a carico dell'impresa, ma decide di rinviare l'eventuale esercizio dell'azione penale, dandole un determinato tempo per adempiere ad una serie di prescrizioni riabilitative, che una volta realizzate, potranno definitivamente metterla al riparo dal processo»; non si è al cospetto «di un mero rapporto bilaterale: interviene, difatti, anche il giudice, chiamato ad autorizzare il *deferment*<sup>19</sup>». Nella sostanza, una parte del processo (la pubblica accusa) si ingerisce nella vita dell'azienda – con il *placet*, formale, del giudice<sup>20</sup> – stabilendone i principi di funzionamento; come conseguenza ineluttabile, ci si trova al cospetto di un'autorità giudiziaria che abdica al suo ruolo di arbitro e detta, per tramite del pubblico ministero, le regole dell'economia<sup>21</sup>.

Fuori dagli infingimenti della obbligatorietà dell'azione penale (la costituzione materiale smentisce infatti l'assunto formale dell'art. 112 Cost.) nel nostro ordinamento il pubblico ministero scansa sovente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'ente<sup>22</sup>, per poi operare una torsione funzionale dei *compliance programs* – cioè della loro «attitudine incentivante la 'autonormazione' delle attività di impresa<sup>23</sup>» – trapiantandoli nel ben diverso contesto delle misure di prevenzione così, di fatto, ingerendosi nella vita delle aziende. L'osservazione di fondo non muta, rispetto a quella formulata a proposito dell'esperienza statunitense, in quanto il P.M. indossa le vesti, in tale sperimentazione, di attore del mercato.

<sup>19</sup> RUGGIERO, Non prosecution agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico, in *Dir. pen. contemp.*, 12 ottobre 2015, 4.

<sup>20</sup> *Ibidem*, 13.

<sup>21</sup> *Ibidem*, 13.

<sup>22</sup> Da segnalare tuttavia che la Suprema corte ha di recente stabilito che «la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale». Argomenta ulteriormente la Cassazione: «Né a diverse conclusioni conduce la circostanza che, nell'ambito del procedimento a carico degli enti, si riconosce direttamente al pubblico ministero il potere di archiviazione dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 231/2001. Tale previsione, infatti, introduce esclusivamente una semplificazione nel procedimento di archiviazione, ritenendo non necessaria l'adozione di un decreto di archiviazione da parte del G.i.p., ma ciò non incide affatto sull'obbligo del P.M. di attivarsi per l'accertamento dell'illecito dell'ente, sia pur al solo fine di disporre la successiva archiviazione, con decisione che è soggetta al controllo del Procuratore generale, cui va comunicato il decreto motivato di archiviazione e che, ove dissenta, può procedere direttamente alla contestazione dell'illecito amministrativo». Concludono quindi i giudici di legittimità: «deve affermarsi il principio per cui il P.M. che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall'art. 112 Cost. – l'obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende *ex se* dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità» (Cass., 1720/2025).

<sup>23</sup> PRESUTTI e BERNASCONI, *Premessa alla terza edizione, in Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2025, XV.

